

accorda ogni necessaria facoltà per il suo adempimento.

=====

II - ORGANIZZAZIONE

a) CONTRATTO AGGIUNTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLO I.N.A. -

Il Direttore Generale ricorda che nell'adunanza del 23 dicembre s.a. il Consiglio di amministrazione prendeva nota della richiesta avanzata dall'Istituto alla Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici concernente la proroga della entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro del personale dell'Istituto a due mesi dopo la data di pubblicazione del contratto stesso.

La richiesta era stata inoltrata in considerazione del fatto che l'imprevisto ritardo nella approvazione del contratto collettivo avrebbe fatto sorgere gravi difficoltà nell'applicazione delle nuove norme qualora si fosse mantenuta la data di decorrenza del contratto al 1° luglio s.a.

Fra l'altro dall'Istituto si faceva osservare che ove le nuove disposizioni avessero dovuto retroagire nel tempo, si sarebbero determinate, nei confronti di alcuni gruppi di personale, sensibili spostamenti dei rapporti gerarchici a svantaggio di altri gruppi.

Ciò principalmente per effetto delle disposizioni dell'art. 31 del contratto di lavoro concernenti le reggenze a posti di grado superiore che si sarebbero automaticamente trasformate in occupazione definitiva dei posti stessi anche dopo sei mesi e della disposizione contenuta nell'art. 67 che prevede la revisione di alcune situazioni che hanno avuto sistemazione in base alle norme del vigente regolamento. Tale revisione era necessaria fosse effettuata contemporaneamente alle prime promozioni successive alla applicazione del contratto collettivo, per evitare spostamenti nella situazione gerarchica del personale.

La Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici